

Prot. n.307/C/2014

A TUTTI I SIGG.SOCI

LORO SEDI

Ragusa, 12 Novembre 2014

**Oggetto: Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza – Chiarimenti della Commissione Interpelli –***La Commissione Interpelli ha fornito alcuni chiarimenti relativi alla figura del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza –*

Segnaliamo alle Imprese interessate che, con tre diverse risposte ad istanza di interpello, rispettivamente la n. 16, 17 e 20 del 6 ottobre u.s., il Ministero del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla corretta applicazione delle norme di Legge che regolano le modalità di istituzione e di funzionamento del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

In particolare, con la nota n. 16/14, di cui si allega copia, il Dicastero si è espresso sulla questione concernente la durata dell'incarico dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Fermo restando che le modalità di elezione o designazione del RLS devono essere oggetto di regolamentazione della contrattazione collettiva di riferimento, la Commissione ministeriale ha confermato che, nel caso in cui la contrattazione non sia ancora esistente e la precedente abbia superato i propri termini di efficacia, continuerà ad operare la precedente disciplina contrattuale in regime di "ultrattività". Tale indicazione scaturisce dalla necessità di evitare che, per ritardi nella contrattazione, i lavoratori risultino privi della loro rappresentanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, divenuta obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 81/08.

Con l'allegata risposta ad istanza d'interpello n. 17/14, il Dicastero si è espresso, inoltre, in ordine alla possibilità che un Accordo sindacale di settore possa prevedere l'istituzione di un RLS di " Gruppo", ossia a livello dell'insieme di aziende facenti riferimento ad un gruppo societario e non esclusivamente alla singola azienda.

A tal riguardo, la Commissione ha confermato che la scelta di individuare nel nuovo Accordo sindacale la figura del RLS che assolve le proprie funzioni per tutte le aziende facenti parte del gruppo è un'ipotesi compatibile con il quadro normativo vigente di riferimento.

Pertanto, i rappresentanti così designati, sono legittimati a esercitare tutte le prerogative e le attribuzioni che il D.Lgs. 81/08 riconosce agli RLS nell'ambito delle imprese del gruppo, ivi comprese quelle che, per le dimensioni ridotte, potrebbero trovarsi prive di una propria rappresentanza. Tale nomina, ad ogni modo, deve ritenersi sempre subordinata al rispetto delle disposizioni inderogabili previste dalla normativa.

Con un'ultima risposta ad istanza di interpello, la n. 20/14, anch'essa allegata, il Dicastero si è soffermato sulla questione relativa alla eleggibilità dei RLS nelle imprese sopra i 15 dipendenti ed, in particolare, se tale ruolo possa essere ricoperto da lavoratori non facenti parte delle Rappresentanze Sindacali Aziendali.

Richiamando l'art. 47, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. 81/08, la Commissione ha chiarito che: "l'eleggibilità del rappresentate, fra i lavoratori non appartenenti alle

RSA, opera esclusivamente laddove non sia presente una rappresentanza sindacale a norma dell'art. 19 della Legge 300/70".

Gli uffici, come di consueto, rimangono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito.

Distinti saluti

**ANCE RAGUSA**  
II VICE PRESIDENTE  
(Geom. Giovanni Bonometti)